

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2453 del 28/04/2025
Oggetto	Reg. (UE) n.2024/1157; Reg. (CE) n.1013/2006. Notificatore IGIENE AMBIENTALE MANAGEMENT S.r.l., San Marino. Autorizzazione alla notifica generale SM1132 per il trasporto transfrontaliero di rifiuti destinati presso l'impianto LA CART S.r.l., Rimini.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2557 del 28/04/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventotto APRILE 2025 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

Oggetto: Reg. (UE) n.2024/1157, Art. 85 c.2 - applicazione delle disposizioni di cui al Reg. (CE) n.1013/2006, Art. 9 c.2. Notificatore IGIENE AMBIENTALE MANAGEMENT S.r.l., San Marino. Autorizzazione alla notifica generale SM1132 per il trasporto transfrontaliero (importazione) di rifiuti EER 19.02.04* destinati a operazione intermedia (R13) presso l'impianto LA CART S.r.l., Rimini.

Notifica	SM1132
Notificatore/Produttore	IGIENE AMBIENTALE MANAGEMENT S.r.l., Via Fondo Ausa n.16, San Marino
Destinatario/Impianto	LA CART S.r.l. - sede legale Via Alda Costa n.5, Rimini LA CART S.r.l. - unità locale Via Lea Giaccaglia n.9, Rimini
Operazione di trattamento	R13 - messa in riserva - propedeutica alla successiva operazione di recupero non intermedia R2 (rigenerazione/recupero di solventi) presso altro impianto
Numero di spedizioni previste	4
Quantità totale	80 Tonnellate
Allegati al presente atto	Documento di Notifica; Documento di Movimento SM1132; SM1132 - Itinerari (Allegato 1); SM1132 - Trasportatore (Allegato 2).

Approvazione della Notifica SM1132

I. Decisione

1. **La Notifica SM1132** per il trasporto dei rifiuti pericolosi:

Codice EER	19.02.04* (Miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso)
Codice Basilea	Non elencato
Codice Y	Y6 - Y18
Codice H/HP	H3 / HP3
Classe ONU / Numero ONU	3 / 1993
Stato fisico	Liquido

destinati all'impianto ubicato in Via Lea Giaccaglia n.9, Rimini, gestito dalla società LA CART S.r.l., con sede legale in comune di Rimini, Via Alda Costa n.5, **è approvata ai sensi dell'Art. 9, c.2 del Reg. (CE) n.1013/2006.**

2. La presente Decisione è **valida dal 05.05.2025 al 04.05.2026** in combinazione con la Decisione dell'Autorità competente di spedizione (Ufficio Prevenzione Ambiente e Vigilanza del Territorio, Sezione Ambiente, Via Tre Settembre n.99, San Marino) interessata nella procedura di notifica in oggetto.
3. Le eventuali condizioni e prescrizioni stabilite dall'Autorità competente di spedizione possono differire

da quelle espresse nella presente Decisione.

4. I documenti allegati sono parte integrante della Decisione.
5. La presente Decisione non è trasferibile.
6. Ai sensi del D.M. n.370/1998 l'importo complessivo della garanzia finanziaria (G), prestabile anche in tranche successive in base all'Art. 6, c.8 del Reg. (CE) n.1013/2006, deve risultare almeno pari a:
 $T = 300 \times 80 \text{ tonnellate} \times 20 \text{ Km}$ (itinerario più lungo)
 $S = 2.000.000 \times 80 \text{ tonnellate}$
 $G = (T + S)/1936,27$.
In base al computo della garanzia (proposta dal Notificatore per un importo pari a € 83.447,90) non si ritiene necessaria una garanzia supplementare ai sensi dell'Art. 6, c.4 del Reg. (CE) n.1013/2006.
6. La presente Decisione sarà pienamente efficace a seguito della presentazione della garanzia finanziaria da parte del Notificatore all'Autorità competente di Spedizione, da depositare prima dell'inizio delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, in conformità a quanto stabilito all'Art. 6 del Reg. (CE) n.1013/2006, e dell'accettazione da parte della medesima Autorità.
7. L'accettazione della garanzia finanziaria da parte dell'Autorità competente di Spedizione dovrà essere trasmessa per conoscenza anche a Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Rimini, ai fini della comprovata sussistenza dei requisiti per l'effettuazione delle spedizioni richieste.

II. Condizioni

Ai sensi dell'Art. 10 del Reg. (CE) n.1013/2006, sono di seguito indicate le condizioni cui è subordinata l'autorizzazione:

1. La presente Decisione è valida a condizione che i rifiuti notificati siano conformi ai criteri di accettazione stabiliti dall'impianto di destinazione indicato in notifica.
2. Sulla base della documentazione annessa alla Notifica SM1132, ai fini dell'effettuazione delle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti in oggetto, potrà essere utilizzato esclusivamente il Trasportatore riportato in Allegato 2 al presente atto.
3. La scrivente Agenzia non potrà accettare l'effettuazione delle spedizioni transfrontaliere che prevedano l'utilizzo di società autotrasportatrici e/o di mezzi per i quali non sia stata fornita prova dell'esistenza dei provvedimenti di autorizzazione al trasporto in corso di validità per la durata prevista delle spedizioni (Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'Art. 212 del D.Lgs. n.152/2006 e Autorizzazione rilasciata dall'U.O.C. Sanità Pubblica, Dipartimento di Prevenzione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino).
4. Il trasporto dei rifiuti in oggetto deve partire dal sito del produttore, come indicato nella casella 9 del Documento di Notifica SM1132 e dei relativi documenti di movimento.
5. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato esclusivamente secondo le modalità di confezionamento indicate nella notifica in oggetto e per quanto previsto dalla normativa ADR per il trasporto di merci pericolose su strada.
6. Il personale addetto al trasporto dei rifiuti deve essere opportunamente istruito ed informato relativamente alle procedure di gestione del rifiuto trasportato, anche in relazione ad eventi accidentali che potrebbero verificarsi ed alle modalità di gestione e comunicazione degli stessi alle Autorità competenti.
7. In base a quanto riportato nella documentazione annessa al dossier di notifica, l'itinerario Principale è costituito da un percorso su strada di lunghezza pari a Km 20 e che è previsto un percorso Alternativo su strada di lunghezza pari a Km 14,4 da utilizzare in caso di circostanze impreviste e di oggettiva emergenza, previa comunicazione a tutte le Autorità competenti interessate prima dell'inizio della spedizione, conformemente a quanto stabilito dall'Articolo 13 del Reg. (CE) n.1013/2006. Gli itinerari allegati alla notifica riportati in Allegato 1 al presente atto, non possono essere modificati.
8. I rifiuti devono essere trasportati direttamente all'impianto indicato in notifica, senza passaggi intermedi.
9. Durante la spedizione i rifiuti devono essere accompagnati dal Documento di Movimento, correttamente compilato in tutte le sue parti, nonché dalle copie delle Decisioni espresse sulla notifica

dalle Autorità competenti, dalle copie delle valide autorizzazioni al trasporto dei rifiuti notificati e dalle copie delle polizze assicurative di responsabilità civile in corso di validità.

10. I rifiuti sottoposti all'operazione intermedia di recupero (R13) presso l'impianto della società La CART S.r.l. sito in Via Lea Giaccaglia n.9 - Rimini, saranno successivamente conferiti all'impianto che effettua l'operazione non intermedia (R2 - Rigenerazione/recupero di solventi) della società ECO.RA.V. S.p.A. in comune di Longarone (BL), Zona Industriale Villanova, come da dichiarazioni allegate al dossier di notifica.
11. L'impianto di destinazione, LA CART S.r.l. Via Lea Giaccaglia n.9, Rimini, che effettua l'operazione intermedia di trattamento dei rifiuti oggetto della notifica:
 - invia conferma scritta di ricevimento dei rifiuti entro 3 (tre) giorni dal loro ricevimento, ai sensi dell'Art. 16, par.1, lettera d) del Reg. (CE) n.1013/2006;
 - quanto prima, e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dal completamento dell'operazione di recupero intermedio e non oltre un anno civile o termine più breve dalla data di ricevimento dei rifiuti, a norma dell'Art. 9, paragrafo 7 del Reg. (CE) n.1013/2006, certifica l'avvenuto recupero dei rifiuti;
 - si fa rilasciare dall'impianto ove si effettua la successiva operazione di recupero non intermedio (ECO.RA.V. S.p.A.), quanto prima e comunque non oltre un anno civile o termine più breve a norma dell'Art. 9, par.7, dopo la consegna dei rifiuti, un certificato che attesta l'avvenuta operazione non intermedia di recupero, secondo l'Art. 15, lettera e) del Reg. (CE) n.1013/2006. I suddetti certificati sono trasmessi a tutte le Autorità competenti anche ai fini dello svincolo della garanzia finanziaria.
12. La presente Decisione è trasmessa all'impianto di destinazione (La CART S.r.l. sito in Via Lea Giaccaglia n.9 - Rimini) anche ai fini degli adempimenti di cui al D.M. Ambiente 22.12.2016 "Piano Nazionale delle Ispezioni", con particolare riguardo all'inserimento dati nel sistema informativo ministeriale SISPED per la conferma di ricevimento dei rifiuti e di avvenuto recupero, nei tempi e modi ivi previsti.

III. Avvertimenti

1. La presente Decisione è concessa fatti salvi i diritti di revoca in ogni momento; in particolare la Decisione può essere revocata, ai sensi dell'Art. 9, c.8 del Reg. (CE) n.1013/2006 qualora:
 - la composizione del rifiuto non sia conforme a quella notificata, o
 - le condizioni imposte alle spedizioni non siano rispettate, o
 - i rifiuti non siano recuperati conformemente all'autorizzazione rilasciata all'impianto che effettua tale operazione, o
 - i rifiuti saranno o sono stati spediti o recuperati secondo modalità non conformi alle informazioni fornite sui, o allegate ai, documenti di notifica e di movimento.
2. I documenti di movimento dovranno essere compilati e utilizzati secondo le specifiche istruzioni riportate nel Reg. (CE) n. 669/2008, che integra l'Allegato IC al Reg. (CE) n.1013/2006.
3. Ciascuna spedizione deve essere preventivamente comunicata a tutte le Autorità competenti interessate trasmettendo il relativo documento di movimento almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima che la spedizione abbia inizio, ai sensi dell'Art. 16, par.1, lett. b) del Reg. (CE) n.1013/2006.
4. Per la programmazione dei viaggi è richiesto espressamente di rispettare l'ordine numerico progressivo, di indicare la fascia oraria della spedizione (non superiore alle 4 ore), di non considerare come lavorativo il sabato, di comunicare un nuovo preavviso con almeno 3 (tre) giorni di anticipo nell'ipotesi in cui nella giornata programmata non sia possibile effettuare la spedizione.
5. Ai sensi dell'Art. 13 del Reg. (CE) n.1013/2006, se per circostanze impreviste non può essere seguito l'itinerario principale, il Notificatore informa al più presto le Autorità competenti interessate e possibilmente prima che la spedizione abbia inizio, se in quel momento è già nota l'esigenza di modificare l'itinerario.
6. Ai sensi dell'Art. 17 del Reg. (CE) n.1013/2006, il Notificatore deve informare immediatamente le Autorità competenti interessate, nonché il Destinatario, possibilmente prima che abbia inizio la spedizione, se intervengono modifiche essenziali delle modalità e/o condizioni della spedizione autorizzata, compresi cambiamenti nei quantitativi previsti, nell'itinerario, nelle tappe, nella data di spedizione o nel vettore. In tali casi è trasmessa una nuova notifica, a meno che tutte le Autorità competenti interessate non ritengano che le modifiche proposte non richiedano una nuova notifica.

7. In base al Contratto di cui all'Art. 5, c.3 del Reg. (CE) n.1013/2006, il Notificatore ha l'obbligo di riprendere i rifiuti qualora la spedizione o il recupero non siano stati effettuati come previsto o siano state effettuati illegalmente ai sensi dell'Art. 24, comma 2 del medesimo regolamento; il Destinatario ha l'obbligo di recuperare i rifiuti se vi è stata una spedizione illegale ai sensi dell'Art. 24, comma 3.
8. Qualora l'impianto di destinazione dovesse decidere di rifiutare una spedizione di rifiuti, rendendo impossibile portare a termine il loro recupero come previsto nei documenti di notifica, il Notificatore dovrà informare immediatamente tutte le Autorità competenti interessate, ai sensi dell'Art. 22, c.1 del Reg. (CE) n.1013/2006, alle quali dovrà fornire informazioni circa la procedura che intende adottare per la ripresa dei rifiuti e le relative tempistiche.
9. La presente Decisione non riguarda permessi, autorizzazioni e licenze in materia di trasporto di beni, mezzi di trasporto, personale coinvolto nel trasporto. Sono fatte salve le autorizzazioni, le certificazioni, le licenze, gli attestati, i permessi, le concessioni o gli atti di assenso comunque denominati previsti da altre normative (quali ad esempio quelle relative alla circolazione nazionale, internazionale ovvero ai trasporti su strada, le attestazioni inerenti la copertura di Responsabilità Civile e quant'altro non oggetto della presente autorizzazione).
10. Prima della scadenza delle autorizzazioni al trasporto, delle polizze assicurative di responsabilità civile, delle licenze degli impianti di partenza e di destinazione, dovranno essere trasmesse, a tutte le Autorità interessate, le copie aggiornate di tali autorizzazioni o permessi o licenze.
12. La garanzia finanziaria è valida fino all'avvenuto svincolo ai sensi dell'Art. 6, c.5 del Reg. (CE) n.1013/2006 e, nello specifico, solo a seguito di presentazione dei certificati che attestano l'avvenuta operazione non intermedia di recupero di cui all'Art. 15, lettera e) del Reg. (CE) n.1013/2006.
13. La presente autorizzazione alla Notifica SM1132 per il trasporto transfrontaliero di rifiuti e relativi documenti, con timbro firma e data apposti da ARPAE, sono trasmessi al Notificatore ed agli altri destinatari interessati nella procedura di notifica.

IV. Motivazioni

Ai sensi dell'Art. 4 del Reg. (CE) n.1013/2006, i documenti necessari alla procedura di notifica sono stati trasmessi dall'Ufficio Prevenzione Ambiente e Vigilanza del territorio della Repubblica di San Marino con nota Rep: n. TTR 2025/0005 U, trasmessa ed acquisita al protocollo di ARPAE n. PG/2025/1576 del 07.01.2025 (e successiva nota Rep: n. TTR 2025/0334 U, acquisita al prot.n. PG/2025/73961 del 17.04.2025).

Il Notificatore ha trasmesso, su richiesta, la documentazione integrativa acquisita in data 10.02.20025 (prot.n. PG/2025/25385), in data 14.04.2025 (prot.n. PG/2025/70620) e in data 16.04.2025 (prot.n. PG/2025/42412).

Dalla valutazione della documentazione, tenuto conto anche di quanto già depositato agli atti dello scrivente Servizio, non sono emerse obiezioni, anche in base a quanto previsto all'Art. 12 del Reg. (CE) n.1013/2006, alle motivazioni espresse dal Notificatore.

L'impianto di destinazione ubicato in comune di Rimini, Via Lea Giaccaglia n.9, gestito dalla società LA CART S.r.l. con sede legale a Rimini, Via Alda Costa n.5, è in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n.542 del 06.02.2023, finalizzata anche alla gestione dei rifiuti oggetto di notifica tramite operazione R13.

Si dà atto che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla normativa ex D.P.C.M. del 24.11.2016 e Legge n.190/2012, mediante verifica dell'iscrizione della società LA CART S.r.l. (P.I. 01731300404) alla cosiddetta "white list" nella Sezione Servizi Ambientali del sito web della Prefettura di Rimini (con scadenza al 17.11.2025).

È fatta salva la possibilità di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche effettuate dalle competenti Autorità attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. n.159/2011 e ss.mm.ii..

Relativamente agli oneri amministrativi previsti per il rilascio dell'autorizzazione per l'effettuazione delle spedizioni di rifiuti in oggetto (Spedizioni transfrontaliere di rifiuti - import), attività "12.7.2.5" del Tariffario delle prestazioni di ARPAE, si ritiene valido il versamento effettuato dal Notificatore in data 15.04.2025.

Nella proposta del presente provvedimento, resa dal Responsabile del Procedimento, Ing. Fabio Rizzuto, Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di

ARPAE Rimini, si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex Art. 6-bis della Legge n.241/1990.

Nei confronti del sottoscritto Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Rimini non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex Art. 6-bis della Legge n.241/1990.

Si dà atto che il procedimento amministrativo sotteso al presente Provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla Legge n.190/2012 e dal vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da ARPAE.

V. Rimedi giuridici

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Il Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dott. Stefano Renato de Donato
(firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.